

Polizza Incendio ed altri danni ai beni

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: BCC Assicurazioni

Prodotto: "BCC ProFabbricato"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?

La polizza facoltativa, riservata ai clienti della Banca di Credito Cooperativo, tutela persone fisiche o giuridiche dai danni materiali e diretti al fabbricato causati da: Incendio e altri danni ai beni; fenomeno elettrico; ricorso terzi; uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria; atti vandalici, o dolosi, terrorismo o sabotaggio.



Che cosa è assicurato?



Pacchetto unico:

Incendio e altri danni ai beni: tutela dai danni materiali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili, e loro parti o cose trasportate.

Fenomeno elettrico: copre dai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati all'impianto elettrico fisso del fabbricato assicurato.

Ricorso terzi: tutela dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito dei danni del fabbricato assicurato in conseguenza di: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili, e loro parti o cose trasportate.

Uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria: risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

Atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio: copre i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, compresi quelli da Incendio Esplosione e Scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società risponde secondo le condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati terzi:
 - Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - Le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime
- ✗ **Capitale Fabbricati** per importo superiore ad € 750.000 per il settore Rischi Commerciali ed € 1.000.000 per rischi Artigianali e Piccole Industrie
- ✗ **Incendio e altri danni ai beni**
Non sono assicurabili i fabbricati non aventi: strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili.
- ✗ **Ricorso terzi**
Non comprende i danni:
 - A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
 - Conseguenti a inquinamento dell'acqua, aria e suolo.
- ✗ **Uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria**
La polizza esclude i danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! Il contratto viene stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche, residenti e/o domiciliate in Italia intestatari di un rapporto di conto corrente o di un rapporto di mutuo ipotecario con la Banca di Credito Cooperativo.
- ! Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.

Fenomeno elettrico principali danni esclusi:

- ! causati da: usura o da carenza di manutenzione; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dai danni verificatisi durante collaudi o prove; difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore.

Uragani, bufere e tempeste trombe d'aria:

- ! La Polizza vale quando gli eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non;
- ! Sono esclusi inoltre i danni:
 - Verificatisi all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti per rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dagli eventi atmosferici;
 - Causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici indicati.

Atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio:

- ! La società non risponde dei danni: causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero amministratori o soci a responsabilità illimitata; alle insegne; di inondazione, frana, dispersione di liquidi; di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi; di fenomeno elettrico; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o serrata.
- ! Inoltre sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; causati da atti dolosi anche vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, e in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti; di smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; ai beni rientranti in contratti di "leasing"; fenomeno elettrico; indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono essere causa di annullamento dello stesso e/o di limitazione dell'indennizzo dovuto.
- Devi comunicare per iscritto alla società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
- Devi comunicare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto, l'omissione dolosa della comunicazione comporta la perdita dell'indennizzo.
- Devi dichiarare espressamente l'esistenza nel Fabbricato di materiali esplosivi, di materiali infiammabili e di merci speciali.
- In caso di Ricorso terzi, devi immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di te.



Quando e come devo pagare?

- Per ciascun Assicurato, il pagamento del premio viene determinato come segue:
 - pagamento del premio assicurativo in unica soluzione;
 - pagamento del premio su base annua.
- Il pagamento del premio avviene con addebito tramite R.I.D.
- Limitatamente al caso di premio in unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La convenzione collettiva è stipulata dal Contraente e ha durata annuale con tacito rinnovo.
- Le singole polizze vengono sottoscritte dagli Assicurati e possono avere durata:
 - Pluriennale, pari alla durata del mutuo, con un massimo di trenta anni, senza tacito rinnovo;
 - Annuale con tacito rinnovo.
- L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata su modulo stesso.



Come posso cancellare il contratto?

- La disdetta della Convenzione stipulata da parte del Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. e spedita almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.
- La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato, solo nel caso in cui la durata della copertura sia Annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. e spedita almeno trenta giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.
- In caso di polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo/finanziamento, l'assicurato può recedere il contratto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza o dalla data iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo alla BCC che ha intermediato il contratto. Nel caso di recesso entro 30 giorni l'Assicurato non incorre in alcun onere, successivamente ed entro i 60 giorni saranno trattenute le spese e le imposte versate dalla compagnia.
- Il diritto di recesso da parte dell'Assicurato può essere esercitato nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura.

Polizza Incendio ed altri danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: BCC Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "BCC ProFabbricato"

Data ultimo aggiornamento: 14/01/2026 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Italia - Telefono +39 02 26 96 21 – <http://www.bccassicurazioni.com> – PEC: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it – Registro Imprese di Milano n. 02652360237; R.E.A. del C.C.I.A.A. di Milano n. MI 1782224 * – Albo Imprese IVASS n. 1.00124. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 14.734.121** e il **Risultato economico è € -9.851.090**
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet http://www.bccassicurazioni.com/doc2/default.asp?i_archivioID=25345&i_cartellaID=33568&i_menuID=45810, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 163%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Opzioni con riduzione del premio

Non presenti.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Non presenti.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

BCC Assicurazioni non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili a BCC Assicurazioni.

Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 1.000.

Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 1.000.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti della Banca di Credito Cooperativo, persone fisiche o giuridiche, per la tutela dei danni materiali e diretti al fabbricato da incendio e altri danni ai beni.



Quali costi devo sostenere?

I costi che il contraente deve sostenere sono: (i) costi di acquisizione, gestione e incasso pari al 43% del premio unico corrisposto, (ii) costi di intermediazione, ovvero la quota parte delle provvigioni percepite dall'intermediario, pari al 65,12% dei costi di acquisizione, gestione e incasso.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: BCC Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano - E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: 1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; 5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato: per ogni controversia sulla determinazione del danno è previsto il ricorso all'arbitrato, un Collegio di tre periti, nominati uno da ciascuna delle due Parti ed il terzo scelto dai due nominati. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione europea http://www.ec.europa.eu/fin-net.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO

BCC ProFabbricato

Prestazioni assicurate da:



BCC Assicurazioni S.p.A.

Le presenti Condizioni di Assicurazioni

Ed. 20/04/2024 – aggiornamento 01/01/2025, devono essere consegnate unitamente
ai Documenti Informativi

Precontrattuali:

- DIP Danni, Ed. 20/04/2024 – aggiornamento 01/01/2025
- DIP aggiuntivo Danni, Ed. 20/04/2024 – aggiornamento 14/01/2026

GLOSSARIO

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intende per:

Addetti

I soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti nonché i soggetti di cui ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n.196 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.

Assicurato

La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, intestataria di un rapporto di conto corrente o di un rapporto di mutuo ipotecario con la Banca di Credito Cooperativo, che aderisce sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione al servizio assicurativo proposto dall'Intermediario.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Azienda artigianale o Piccola Industria

L'attività artigianale o di piccola industria per la produzione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo esercitata in fabbricati di valore non superiore a €. 1.000.000,00 e con non più di 15 addetti. In generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Azienda commerciale

L'attività commerciale per la vendita di merci o la distribuzione al pubblico di alimenti o bevande, nonché i depositi commerciali esercitata in fabbricati di valore non superiore a €.750.000,00 e con non più di 5 addetti. In generale ogni attività di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Contraente Convenzione

Il soggetto che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Il complesso delle opere edili di pertinenza dell'azienda assicurata, comprese le dipendenze separate, purché ubicate ad una distanza inferiore a metri 50 dalle opere edili stesse o dalla loro recinzione. Sono compresi: i fissi, gli infissi, gli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento, gli altri impianti e le installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione; le scale mobili, gli ascensori e i montacarichi; le pensiline, le tettoie e le recinzioni. Se l'azienda assicurata occupa solo una porzione dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

Fissi e infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Fenomeno elettrico

Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio

La combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore

La Banca di Credito Cooperativo che propone all'Assicurato la copertura assicurativa.

Intermediario Gestore

Il soggetto, Banca o Agenzia, che si occupa della gestione del prodotto.

Materiali esplodenti

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

1. a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
2. esplodono per azione meccanica o termica;
3. e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Materiali incombustibili

Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili

Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti quali:

- i gas combustibili;
- i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- l'ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- le sostanze e i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Modulo di Adesione

La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.

Polizza

Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

Premio

La somma in denaro comprensiva di imposte che il Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale dell'importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società o Compagnia

BCC Assicurazioni S.p.A., Sede Legale Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Italia

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda assicurata, escluse pavimentazioni e soffittature che sono quindi ininfluenti sulla valutazione della combustibilità, o meno, del solaio.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e proteggere dagli agenti atmosferici l'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda commerciale assicurata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La polizza facoltativa, riservata ai clienti della Banca di Credito Cooperativo, tutela persone fisiche o giuridiche dai danni materiali e diretti al fabbricato causati da: Incendio e altri danni ai beni; fenomeno elettrico; ricorso terzi; uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria; atti vandalici, o dolosi, terrorismo o sabotaggio.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle seguenti garanzie indicate nel Modulo di Adesione:

PACCHETTO UNICO

- **Incendio del fabbricato, Fulmine, Scoppio e Caduta Aeromobili – Art. 22 - 23**
- **Fenomeno Elettrico – Art. 27**
- **Ricorso Terzi – Art. 28**
- **Uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria – Art. 29**
- **Atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio – Art. 30**

Il presente Contratto viene stipulato dal Contraente per conto dei propri Clienti, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche, residenti e/o domiciliati in Italia intestatari di un rapporto di conto corrente o di un rapporto di mutuo ipotecario con la Banca di Credito Cooperativo, che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente Assicurazione.

ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)

L'assicurazione Incendio del Fabbricato non è vincolata a favore della Banca di Credito Cooperativo, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato, l'operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso.

Il contratto ha durata poliennale, pari alla durata del mutuo, e sulla base di quanto previsto dall'Art. 1899 del C.C., allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato al successivo Art. 6.

A fronte dell'applicazione del suddetto sconto l'Assicurato, salvo quanto disposto al successivo Art 4, **non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.**

ART. 4 – RIMBORSO DEL PREMIO

4.1 – Rimborso del premio in caso di anticipata estinzione del mutuo/finanziamento

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.

L'importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni), come meglio indicato nella formula sotto riportata al punto 4.3.

In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

4.2 – Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura

L'Assicurato ha un'ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (raccomandata a mano etc.) :

- Indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A., Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI),
Mail: info@bccassicurazioni.bcc.it Numero Verde: 800.316233

Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.

4.3 – Rimborso del premio

In caso di rimborso del premio come ai punti 4.1 e 4.2, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) del mutuo

Esempio:

Premio Imponibile	€ 1000,00
Data Inizio Mutuo	06/09/2010
Data Scadenza Mutuo	06/09/2035

Data Estinzione Mutuo	25/11/2015
Durata Totale in giorni	9131
Giorni di copertura trascorsi	1906
Giorni di copertura residui	7225

$$R = 1000 * 7225/9131$$

$$R = 791,26$$

ART. 5 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE

In caso di disdetta da parte del Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.

Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati e limitatamente ai casi in cui la durata sia annuale a tacito rinnovo, la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Copertura assicurativa.

5.1 – Ripensamento dopo la stipulazione del contratto e nei 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza

In caso di polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo/finanziamento l'Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (raccomandata a mano etc.) alla Banca di Credito Cooperativo che ha intermediato il contratto e che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia:

- Indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A., Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI),
- Mail: infore@bccassicurazioni.bcc.it; Numero Verde: 800.316233

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite del Contraente o direttamente dall'Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Nel caso di recesso esercitato entro **30 giorni** dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, **senza alcun onere a carico di quest'ultimo**.

Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed **entro 60** giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente

corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, **ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia.**

Qualora il premio sia stato finanziato, la Compagnia procederà al rimborso del premio all'Assicurato. In alternativa, in base ad espressa richiesta dell'Assicurato, effettuata al momento del recesso, il premio sarà utilizzato per ridurre di pari importo il Debito residuo del Finanziamento e la relativa rata.

ART. 6 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:

a. Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione

il costo della garanzia assicurativa viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni (moltiplicate per il numero degli anni) di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione e viene addebitato in un'unica soluzione e per tutta la durata corrispondente al periodo di mutuo garantito da ipoteca immobiliare.

Resta inoltre inteso che la frazione di anno verrà considerata una intera annualità.

TASSI DI PREMIO ‰						
CATEGORIA DI RISCHIO						
DURATA ANNI	1	2	3	4	5	6
1	0,70	0,95	1,14	1,67	1,84	2,35

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,5%.

b. Pagamento del premio su base annua

il costo assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni annuali, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione.

Resta inoltre inteso che la frazione di anno verrà considerata una intera annualità.

TASSI DI PREMIO ‰						
CATEGORIA DI RISCHIO						
DURATA ANNI	1	2	3	4	5	6
1	0,72	0,97	1,17	1,71	1,89	2,41

ART. 7 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato

- Addebito tramite R.I.D.

ART. 8 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
35%	57,14%

Tabella esemplificativa dei premi:

La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni).

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00
Pacchetto di Garanzie scelto	PACCHETTO UNICO
Attività commerciale esercitata	30 - Cristalli e vetri
MQ	100
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	240 mesi (20 anni)
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 1.900,00
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 1.554,19
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 543,97
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 310,84

ART. 9 - REGIME FISCALE

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

ART. 10 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Intermediario Collocatore si impegna a:

- consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all'Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
- fornire copia della Modulo di Adesione;
- sottoporre a ciascun Assicurato, l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile dalla Società, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
- comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Mutuo.

ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Secondo il disposto dell'Art. 11 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

Art. 12 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..**ESEMPIO:** L'azienda commerciale varia l'attività svolta al suo interno.

Art. 13 – VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO E DELLE COSE ASSICURATE

Alla Società è consentito verificare lo stato del fabbricato e delle cose assicurate previo accordo con l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

ART. 14 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..

ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

ART. 16 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

ART. 17.1 - MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS CLAUSE

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:

BCC Assicurazioni S.p.A.
*Ufficio Gestione Portafoglio - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141
Milano (MI) – Italia
Tel. 02 269621*

ART. 19 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A
*- Servizio Reclami c/o : BCC Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Centro Leoni -
Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Italia– E-mail:
reclami@bccassicurazioni.bcc.it*

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax al numero 06/42133206 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

- Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
- Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.

ART. 21 - ALLEGATI

Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A PACCHETTO UNICO – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

ART. 22 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato in conseguenza di:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate.

ART. 23 - ESTENSIONI DI GARANZIA

Sono compresi i danni materiali e diretti:

- conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell'Assicurato;
- causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 22) "Oggetto dell'assicurazione" che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- causati al fabbricato assicurato da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio;
- causati al fabbricato assicurato per ordine dell'Autorità e quelli causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

Sono inoltre garantite il rimborso:

- delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;

ART. 24 - MASSIMA SOMMA ASSICURABILE

La garanzia Incendio del Fabbricato sarà limitata al valore dichiarato sulla Dichiarazione di Adesione e non sarà prestata per capitali eccedenti l'importo di:

- € 750.000,00 per il settore A) Rischi Commerciali;
- € 1.000.000,00 per il settore B) Rischi Artigianali e Piccole Industrie.

ART. 25 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il fabbricato assicurato abbia strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili.

Sono quindi esclusi i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

ART. 26 - TOLLERANZE

Caratteristiche del fabbricato

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- a) le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricati la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di materiali esplosivi, di materiali infiammabili (per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata.

E' tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di:

- 1 kg di materiali esplosivi;
- 250 kg di materiali infiammabili;
- 250 kg di merci speciali.

ART. 27 - FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'art. 31 "Esclusioni", lettera g), la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati all'impianto elettrico fisso del fabbricato assicurato.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti del presente articolo in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore € 750,00.

Per il presente articolo non è operante il disposto di cui all'art. 40 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. 28 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza pari al 30% della somma assicurata per il fabbricato assicurato con il massimo di € 50.000,00 in caso di danni a terzi, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 22) "Oggetto dell'assicurazione".

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 cod. civ.

ART. 29 - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, TROMBE D'ARIA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

verificatisi all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici indicati nel 1° comma.;

subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti del presente articolo il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00.

ART. 30 - ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società, a parziale deroga dell'art. 31) "Esclusioni", lettera b), risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, compresi quelli di Incendio Esplosione e Scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) di fenomeno elettrico;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Agli effetti del presente articolo :

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;

- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all'80% della somma assicurata per fabbricato.

ART. 31 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) ai beni rientranti in contratti di "leasing";
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso.

ART. 32 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 cod. civ., verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 33 - RISCHIO LOCATIVO

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., risponde secondo le condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 40) "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

ART. 34 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalle parti contraenti, alle quali soltanto spetta di compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE A
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

ART. 35 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
- Conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
- Denunciare il sinistro entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza a:

- Telefonando al Numero Verde

800 053 088 (gratuito dall'Italia)

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00

- Inviando una mail a: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it
- Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it
- Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

La denuncia di sinistro deve essere completa oltrech  esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si   verificato il sinistro e, ove possibile, l'entit  approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto.

- Denunciare all'Autorit  Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si   verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si   verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entit  approssimata del danno nonch  l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Soci t .

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 cod. civ., determina le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ. e cio  la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennit  in ragione del pregiudizio sofferto dalla Soci t  in caso di omissione colposa di tali obblighi.

ART. 36 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL FABBRICATO ASSICURATO E DEL DANNO

Al momento del sinistro si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area.

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

Si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

Per "valore allo stato d'uso" del fabbricato, si intende il loro valore, determinato in base alla stima sopra indicata, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso" come sopra descritto. Si calcola quindi il "supplemento d'indennità", dato dalla differenza tra l'ammontare del danno, come determinato dal presente articolo, e quello determinato "allo stato d'uso".

Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 40) "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", il "supplemento di indennità", se la somma assicurata risulta:

- a) superiore o uguale al rispettivo valore al momento del sinistro è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore al momento del sinistro ma superiore al "valore allo stato d'uso", per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al "valore allo stato d'uso", diventa nullo.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art. 24) "Massima Somma Assicurabile", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

ART. 37 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un Collegio di Periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 38) "Determinazione del danno da parte dei periti".

ART. 38 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI

I. Mandato

Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un Collegio di tre Periti. Il Collegio di Periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato in sede di stipula del contratto;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

ART. 39 - EROGAZIONE DI ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'Assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 50.000,00. L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.

L'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del "supplemento di indennità". Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

ART. 40 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ., se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'articolo "Determinazione del valore del fabbricato assicurato", risulta che la somma assicurata dal presente contratto, risulta inferiore all'effettivo valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 15% di quest'ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907 cod. civ. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 24) "Massima Somma Assicurabile".

ART. 41 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

ART. 42 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.

Allegato 1

ELENCO DELLE ATTIVITA'			
SETTORE EDILIZIA- PIETRE- VETRI	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Agglomerati di fibre vegetali e di materiali combustibili senza impiego di infiammabili	3	3	2
Agglomerati e manufatti in cemento	1	1	1
Cave a cielo aperto (escluso uso di mine)	1	1	
Cementifici, impianti di calcestruzzo	2	2	1
Ceramiche, porcellane, terrecotte, gres	2	2	1
Cristalli, Vetri	3	3	2
Fornaci di laterizi e refrattari	3	3	
Frantumatoi, Ghiaie	1	1	
Idraulica, Igenico-termo-sanitari	3	3	2
Marmi o materiale lapidei	1	1	1

SETTORE ELETTRONICA - ELETTRICITA'	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Accumulatori elettrici	3	3	2
Apparecchi elettrici, illuminazione, lampadari	3	3	2
Apparecchi di misura , medicali e scientifici	3	3	2
Computer, macchine per ufficio	3	3	2
Elettrauto		3	
Elettrodomestici, radio TV, Hi Fi ecc...	3	3	2
Elettronica, e componenti elettronici	3	3	2
Macchine da cucire, da maglieria	3	3	2
Macchine e motori elettrici in genere	3	3	2

SETTORE LEGNO	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Cornici e squadri in genere	6	6	3
Falegnameria	6	6	
Mobili in genere compreso restauro	6	6	3
Oggetti di legno qualsiasi tipo (solo vendita)			3

SETTORE MECCANICA E METALLURGIA	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Autofficine	2	2	
Biciclette e ciclomotori	2	2	2
Carrozzerie	4	4	
Cromatura	2	2	
Carpenteria metallica	2	2	2
Fabbri/Ferrai	2	2	
Ferramenta in genere			3
Fonderie di metalli	2	2	
Macchine e meccanismi in genere agricoli, edili ed industriali	3	3	2
Metalli in genere, laminati, catene, minuterie metalliche	2	2	2
Mobili metallici	2	2	2
Rubinetterie, serrature, serramenti, spazzole	2	2	2

SETTORE PELLE E CUIOIO	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Abiti e confezioni in pelle	3	3	3
Borse di cuoio e di pelle , Valigeria	3	3	3
Calzature in genere (escluso gomma e plastica)	3	3	3
Conterie di pelli naturali	4	4	
Lavanderie e tintorie di pelli	4	4	3

SETTORE ABBIGLIAMENTO E TESSILE	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Abiti e confezioni in genere	3	3	3
Biancheria per la casa	3	3	3
Confezioni in genere gommate e cerate	4	4	3
Copertoni impermeabili	4	4	3
Coperte, copriletti, drapperie, trapunte	3	3	3
Cuscini, materassi	4	4	3
Maglifici, maglierie	3	3	3
Mercerie, corsetterie, cucirini, busti, intimo	3	3	3
Tappeti	3	3	3
Tappezzerie e tendaggi	3	3	3
Tessitura e filatura in genere	3	3	
Tintoria di filati, fibre e fiocco	4	4	
Tintorie e lavanderia di tessuti ed abiti	3	3	3

SETTORE ALIMENTARI - BEVANDE	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Aque gassate e minerali	1	1	1
Alimentari in genere (escluso surgelati)	3	3	2
Alimentari surgelati	2	2	2
Bar, Latterie			2
Bevande alcoliche in genere	2	2	2
Caffè, cacao e cioccolato	2	2	2
Caseifici, formaggi, latticini	2	2	2
Frutta e ortaggi, conserve, confetture, sciroppi	2	2	2
Gelaterie, cremerie	2	2	2
Macelli e macellai	2	2	2
Olio di oliva ed oli vegetali	2	2	2
Panifici, biscottifici, dolciumi, pasticceria	3	3	2
Pastifici, paste alimentari	4	4	2
Pescherie			2
Salumifici e prosciutifici	3	3	3
Trattorie, tavole calde, rosticcerie, ristoranti			3
Vini in genere, enoteche	2	2	2

SETTORE CARTA E PLASTICA	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Buste, sacchi e sacchetti di carta, cellophane e plastica	4	4	3
Calzature in gomma o plastica	4	4	3
Cartolerie	4	4	3
Fogli, laminati, pannelli di plastica	4	4	3
Oggetti di carta e cartone	4	4	3
Oggetti di materia plastica (non espansa o alveolare)	4	4	3
Plasticatura di oggetti	4	4	3

SETTORE CHIMICA E FARMACEUTICA	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Anticrittogamici e antiparassitari	4	4	3
Candele e cererie	4	4	3
Colle, collanti, colori, inchiostri, vernici, e smalti (senza impiego di infiammabili)	4	4	3
Concimi , diserbanti e fertilizzanti	4	4	3
Detersivi, detergenti, articoli per la pulizia della casa	3	3	3
Farmacie , erboristerie, prodotti farmaceutici	3	3	3
Mangimi in genere	4	4	3
Saponi , profumi e cosmetici (senza impiego di infiammabili)	3	3	3

VARIE	CATEGORIA DI RISCHIO		
	Industria	Artigianato	Commercio
Accessori e ricambi veicoli	2	2	2
Articoli per animali, animali vivi			3
Articoli da campeggio		3	3
Articoli da regalo, bomboniere	3	3	3
Articoli sportivi	3	3	3
Autolavaggio, autorimesse, autosaloni		2	2
Copisterie, eliografie, fotocopie			1
Dischi, nastri			6
Fiorai			4
Fiori artificiali in tessuto, carta e plastica	4	4	3
Fotografia (sviluppo e stampa)	3	3	
Foto - ottica, occhiali (escluso celluloide)	3	3	2
Giocattoli di qualsiasi tipo	4	4	3
Gioiellerie, oreficerie, bigiotterie	2	2	2
Giornali e riviste			3
Gommisti, pneumatici	4	4	2
Imprese di pulizia	1	1	
Insegne e cartelli pubblicitari	3	3	2
Istituti di bellezza, estetisti, visagisti			2
Librerie			2
Nautica (compresi accessori) riparazioni e rimessaggio	4	4	2
Ortopedici (articoli)	3	3	2
Palestre			3
Parrucche	4	4	3
Parrucchieri			3
Penne di ogni tipo	3	3	2
Roulottes, camper, autocaravan (deposito e vendita)			3
Strumenti musicali e loro accessori			3
Tabaccherie, articoli per fumatori			3
Toilette per animali		3	
Tipografie	3	3	